

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 28/09/2023

FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente afferma quanto segue:

- di aver stipulato con l'intermediario contratto di mutuo in data 13.04.2017;
- di aver ottenuto in data 19.02.2019 la rinegoziazione dello stesso, con previsione dell'applicazione di un spread pari a 0,50 e l'introduzione di una "clausola *floor*" pari a 0,50 %;
- che tale variazione è stata inserita in una fase nella quale l'indice di riferimento (Euribor) era negativo e al solo scopo di neutralizzare tale circostanza;
- che l'inserimento dell'anzidetta clausola è da considerarsi ingiustificato, e la stessa vada considerata vessatoria.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, affermando quanto segue:

- la ricorrente ha stipulato in data 13.04.2017 contratto di mutuo fondiario per un importo di euro 158.000,00;
- il contratto prevedeva l'applicazione di un tasso variabile per tutta la sua durata;
- in data 19.02.2019 le parti hanno concordato la rinegoziazione dello stesso, a riscontro di un'analoga richiesta posta da parte ricorrente in 12.02.2019;
- la rinegoziazione ha previsto l'abbassamento dello spread applicato (da 0,75% a 0,50%) e l'introduzione di una clausola *floor* che statuisse un tasso minimo dello 0,50%;



- la suddetta clausola è stata formulata in maniera chiara e comprensibile e quindi non può considerarsi vessatoria;

Successivamente, in sede di repliche, la cliente contesta quanto sostenuto dall'intermediario, precisando ulteriormente che la clausola *floor* avrebbe dovuto essere oggetto di una sottoscrizione separata, al fine di far meglio comprendere al ricorrente i suoi effetti sul contratto.

L'intermediario, per contro, rinviando a quanto già illustrato nelle controdeduzioni, richiama la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3611/2022, osservando inoltre che alla clausola *floor* non può essere applicata la disciplina prevista dall'art. 34 del Codice del Consumo, come confermato dall'orientamento prevalente in sede ABF.).

DIRITTO

La ricorrente, con il ricorso, contesta l'indebita corresponsione degli interessi applicati al contratto di mutuo (a tasso variabile) stipulato con la banca, evidenziando che in corrispondenza di un valore negativo dell'indice Euribor la banca non ha applicato, come avrebbe dovuto, un tasso pari alla somma algebrica tra il parametro di indicizzazione e lo spread pattuito in contratto. Chiede, di conseguenza, la restituzione di quanto pagato in eccedenza.

Le parti hanno sottoscritto un contratto di mutuo in data 13.04.2017 per l'importo di Euro 158.000,00 da rimborsare in 300 mesi, con tasso di interesse variabile parametrato all'indice Euribor 360 a 6 mesi e spread di 0,75 punti percentuali.

In data 12.02.2019 le parti hanno rinegoziato il contratto di mutuo pattuendo:

- un tasso variabile (ragion per cui il tasso d'interesse concretamente applicabile al finanziamento è dato dalla somma "parametro di indicizzazione + spread");
- la clausola *floor* (art. 1) in ragione della quale la misura del tasso applicabile all'operazione di finanziamento non può scendere al di sotto di un valore minimo, pari alla misura dello Spread.

Il documento di sintesi della suddetta rinegoziazione indica espressamente che *"La Parte mutuataria dichiara di essere consapevole ed accettare che, per effetto della presente previsione, la stessa sarà tenuta a corrispondere il predetto interesse minimo anche qualora la sommatoria della componente variabile e della componente fissa risultasse inferiore alla misura sopra indicata"*.

Questo Collegio ha già avuto modo di affermare che *"per pacifico orientamento dell'Arbitro, in linea con la giurisprudenza prevalente, si esclude che la clausola floor rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1341 c.c.: essa è, pertanto, ritenuta legittima se indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile (cfr. art. 34, comma 2, cod. cons.: "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile")*. Detta clausola, in particolare, non pone problemi di legittimità se la stessa è indicata in contratto con modalità *"corrette, chiare e non fuorvianti"*, come previsto dall'art. 21 TUF (ABF Milano n. 688/2011; ABF Roma n. 2688/2011 e 8605/2014; ABF Napoli n. 395/2012 e n. 2735/2014; ABF nn. 7669/2015, 7355/2015; ABF 8867/2016; ABF 10381/2016; Trib. Como 13 luglio 2017; Trib. Trento 6 luglio 2017; Trib. Bologna 26 giugno 2017 e 31 gennaio 2018; Trib. Lanciano 17 ottobre 2017 e 20 novembre 2017; Trib. Chieti 3 ottobre 2017)".

Al riguardo si osserva che la clausola *floor* in esame è espressamente indicata nel suddetto documento e dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che il suo inserimento in contratto è stato portato a conoscenza dei clienti in fase precontrattuale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel caso di specie, in definitiva, non si rinvencono elementi che possano portare a ritenere che la clausola sia formulata in modo oscuro e poco comprensibile e/o assuma natura vessatoria. |

PER QUESTI MOTIVI

| Il Collegio non accoglie il ricorso. |

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI